POLITICA E GIUSTIZIA NEGLI STATI UNITI
Pesi e contrappesi evitano abusi di potere in difesa dell'individuo
(Panorama, 8 agosto 2012)

E' difficile che negli Stati Uniti un'importante questione di portata nazionale che coinvolga le alte autorità dello Stato (come l'attuale caso dei rapporti Stato-mafia in Italia) possa essere trattata da un magistrato inquirente locale (*State* e *district attorney* o *prosecutor*). E ciò per un doppio ordine di ragioni relative all'ordinamento costituzionale che alla fine del Settecento ha previsto, per la prima volta nel mondo contemporaneo, un sistema basato sui "pesi e contrappesi" volti ad impedire gli abusi di potere. I padri fondatori degli Stati Uniti, di cultura illuminista e liberale, tenevano in massimo conto i diritti individuali che dovevano essere salvaguardati dall'intrusione di qualsiasi autorità pubblica. Per questo disegnarono una carta fondamentale fondata sul principio federalista che prevede due livelli istituzionali, statale e federale, ognuno con le proprie leggi ed i rispettivi poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, tutti indipendenti e non gerarchicamente subordinati. Accanto alla struttura federalista, i poteri furono divisi nella tripartizione poi divenuta classica - legislativo, esecutivo e giudiziario – anche oggi rigorosamente rispettata nella prassi politica e costituzionale. Quello che noi chiamiamo lo Stato di diritto e gli anglosassoni definiscono *Rule of Law* è regola del *Bill of Rights* rispettata nei rapporti tra cittadino e pubblica autorità. .

Questi riferimenti al quadro istituzionale sono necessari per comprendere il motivo per cui ad un qualsiasi *prosecutor* è interdetta la possibilità di occuparsi di vicende che toccano gli Stati Uniti intesi come governo federale. Infatti, quando insorgono questioni che hanno a che fare con le autorità politiche nazionali, è il Congresso che generalmente prende l'iniziativa di istituire, o presso la Camera dei Rappresentanti o al Senato, una commissione investigativa (*investigating Committee*) che ha obbiettivi precisi e una durata limitata entro cui deve produrre delle conclusioni, il tutto nella massima pubblicità. Nel secondo dopoguerra è restata famosa l'inchiesta sul crimine organizzato (che mise sotto inchiesta il potentissimo sindacato dei camionisti intrecciato con la politica) a cui negli anni Cinquanta contribuì il

giovane Robert Kennedy, in seguito ministro della Giustizia (*Attorney General*) con il fratello Presidente JFK, e quella negli anni Settanta sulla corruzione cresciuta dall'intreccio tra politica e affari che portò alla luce anche il caso del personaggio italiano rimasto misterioso chiamato *Antelope Cobbler*.

L'altra ragione, ancor più decisiva, dell'impossibilità per un qualsiasi magistrato di occuparsi di "affari di Stato" riguarda ciò che la Costituzione prevede per il sistema giudiziario a cui è obbligatoriamente affidato l'accertamento della responsabilità personale di presunti reati specifici commessi dal Presidente e vicePresidente, da alti funzionari del governo, da membri del Congresso e da giudici federali. In tutti questi casi il procedimento di inchiesta deve essere condotto da uno *special prosecutor* o *independent counsel*, nominato su iniziativa dell*'Attorney General* da una corte speciale investita di particolari poteri investigativi. Gli italiani conoscono l'*impeachment* a cui può essere sottoposto il Presidente americano (che ha toccato solo Richard Nixon), ma la procedura di messa sotto accusa può essere applicata a tutti gli individui delle categorie sopra ricordate.